



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 34/2020

Protocollo N. 24510/2020

Oggetto: contenimento della diffusione del virus "COVID-19" – ulteriori prescrizioni.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020;

CONSIDERATO che l'attuale riacutizzazione della problematica sanitaria dovuta alla diffusione del virus "COVID-19" ha condotto a far permanere lo stato emergenziale su tutto il Territorio Nazionale, individuando tuttavia aree geografiche in cui è stato rilevato uno "scenario di massima gravità" e "un livello di rischio alto";

RITENUTO che le disposizioni adottate su tutto il Territorio Nazionale e quelle attualmente vigenti per il territorio della Regione Lombardia, hanno generato situazioni di disomogeneità nell'erogazione dei servizi e delle attività consentite, specie in quelle che richiamano un'ampia clientela;

VISTE le linee guida "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" già adottate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

VALUTATA l'opportunità, a tutela della salute pubblica, di fornire disposizioni in ordine all'erogazione di attività e servizi che richiamano un'ampia clientela, tra i quali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa di generi alimentari, classificati quali medie strutture;

RICHIAMATO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, N. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, N. 13;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35;

RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus "COVID-19";-

VISTI l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

VISTI l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

ORDINA

- 1) l'adozione delle seguenti misure a tutela della salute pubblica presso le medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, del settore alimentare:
 - a) predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
 - b) provvedere alla misurazione della temperatura corporea, con strumenti non invasivi e comunque avendo cura di tutelare la protezione dei dati personali, con l'obbligo di vietare l'accesso alla struttura dei soggetti con temperatura superiore a 37,5 °C,



- informandoli della necessità di fare immediato ritorno al proprio domicilio e contattare il medico di medicina generale;
- c) predisporre sistemi di controllo degli accessi, tali da garantire che siano evitati assembramenti e che in ogni caso sia garantito il mantenimento della distanza di un metro tra ogni persona (anche all'esterno della struttura);
 - d) mettere a disposizione della clientela sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica, di cui sia garantita ampia disponibilità e accessibilità;
 - e) obbligo di indossare costantemente una idonea mascherina per la copertura delle vie aeree, sia per la clientela che per gli operatori ed addetti alle vendite;
- 2) in caso di violazione delle prescrizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 del Decreto Legge 16 Maggio 2020, N. 33 e dall'art. 4, commi 1 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19 – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 1000,00 – con applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 4 D.L. 19/2020;
- 3) le misure imposte dalla presente Ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa e sino alla data del 03 Dicembre 2020 e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.-

AVVISA

che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

DISPONE

la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

DISPONE

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Milano;
- Comando Polizia Locale di Buccinasco;
- Comando Stazione Carabinieri di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Buccinasco (MI), lì 12 Novembre 2020



IL SINDACO
- Rino PRUITI -